

L. 23 marzo 1981, n. 91.

(Gazz. Uff. n. 86 del 27 marzo 1981)

Art. 15.

Trattamento tributario

Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo si applicano le disposizioni dell'[art. 49](#), terzo comma, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'indennità prevista dal settimo comma dell'art. 4 della presente legge è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'Irpef, a norma dell'[art. 12](#) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'I.V.A. per le cessioni dei contratti previste dall'art. 5 della presente legge si applica esclusivamente nei modi normali ed in base all'aliquota dell'8 per cento [\(1\)](#) di cui alla tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni. Per l'attività relativa a tali operazioni le società sportive debbono osservare le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari.

Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 6, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'[articolo 10](#) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. [\(2\)](#)

Le trasformazioni, compiute nel termine di cui al primo comma dell'art. 17, in società per azioni o in società a responsabilità limitata delle associazioni sportive che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive sono soggette alla sola imposta di registro in misura fissa.

È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, recante istituzione e disciplina dell'Irpeg.

Le cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data del 31 dicembre 1994 [\(3\)](#), in applicazione di norme emanate dalle federazioni sportive, non costituiscono cessione di beni agli effetti dell'I.V.A.